

CONSULTA DELLE PROFESSIONI – ANCE –CONFINDUSTRIA

Giunti alla conclusione della Conferenza di Pianificazione, oggi 1 luglio 2010, vorremmo riportare alcune considerazioni in merito all'applicazione della procedura deliberata dal Consiglio Regionale relativamente alla Conferenza di pianificazione sancita dalla legge n. 20/2000.

Il documento n. 1294 del Consiglio della Regione Emilia Romagna dal titolo: Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione (L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"). (Proposta della Giunta regionale in data 27 febbraio 2001, n. 241), cita al p.to **4.2.4. Lavori della conferenza** "Nel corso della prima seduta, dopo la verifica della legittimazione dei partecipanti, la conferenza stabilisce il proprio programma di lavoro e la data indicativa entro la quale concludere i lavori. Nella medesima seduta sono altresì stabilite le modalità con le quali attuare la concertazione con le associazioni economiche e sociali nell'accezione più ampia, al fine di realizzare la più ampia e completa acquisizione delle loro valutazioni e proposte sul documento preliminare (quali, un'apposita sessione di lavori della Conferenza, ovvero l'organizzazione di uno o più incontri, iniziative seminariali, ecc. con il coinvolgimento diretto di dette associazioni). Appare opportuno prevedere lo svolgimento di almeno una seduta successiva all'esperimento della concertazione con le associazioni economiche e sociali, per l'esame dei relativi esiti."

Relativamente a questo punto prendiamo atto che rispetto ai contributi valutativi, motivati ed articolati, da noi proposti, l'attenzione dell'amministrazione, enunciata nell'incontro del 17 giugno 2010, non sembra sufficiente ed esaustiva, relativamente ai complessi temi sollevati, soprattutto per quanto riguarda la completezza dei dati contenuti nel Quadro Conoscitivo proposto, strumento di analisi fondamentale nella redazione del PSC, come ribadito nei documenti consegnati, fino a quello del 17 luglio che ribadiva quelli che a nostro avviso restano gli elementi irrinunciabili.

Per quanto riguarda la distinzione fra associazioni ed enti territoriali, ci sembra che la normativa non sia così rigida e proponga un'ampia partecipazione delle associazioni alla conferenza, utile per ottenere una più completa e chiara acquisizione di valutazioni e proposte.

Vorremmo ulteriormente sottolineare il fatto che non ci risulta sia stato pubblicato il contenuto del verbale della prima seduta che stabilisce i criteri relativi alla concertazione con le associazioni economiche e sociali; dal momento che è stato permesso alle stesse di partecipare ed avendo le stesse contribuito in modo puntuale ed impegnato, garanti di una concertazione istituzionale che è conferma dell'efficacia della conferenza, ci pare che allo stato attuale non venga confermato il contenuto del p.to 4.2.5. **Pubblicità degli esiti** che cita: "Trasmesso il verbale conclusivo ai soggetti partecipanti, l'amministrazione precedente è chiamata ad assicurare pubblicità agli esiti della concertazione istituzionale e con le associazioni economiche e sociali: le forme minime possono essere individuate nella pubblicazione del verbale conclusivo all'Albo Pretorio dell'ente, nel deposito del verbale stesso presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e nella pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito su almeno un quotidiano a diffusione locale."

Dunque per quanto già sopra detto, non viene garantito il contraddittorio da cui la legittimazione del contributo che la conferenza di pianificazione può avere nell'iter procedimentale, confermato anche da quanto riportato al p.to 4.6 della stessa legge che indica il verbale conclusivo quale "...insieme dei contributi conoscitivi e delle valutazioni sugli obiettivi...".

Prendiamo atto che essere elevati al ruolo di "partecipanti" conferma la presenza attiva delle associazioni, che se non si ritrovano nei contenuti del documento conclusivo, pur non essendone firmatarie, possono esprimere il proprio dissenso, così come espresso per gli enti al p.to 4.2.8.

A conferma di un possibile dissenso, contribuisce anche il fatto che ci pare che gli esiti della concertazione con le associazioni, contenuto del verbale conclusivo, non siano stati pubblicati così come era stato anticipato dalla stessa amministrazione.

Certi di contribuire alla garanzia di trasparenza del contraddittorio, validante i lavori della conferenza, ringraziamo per l'ascolto accordatoci.

Rimini, li 01 Luglio 2010-06-30

COMUNE DI RIMINI	
NUMERO PROT.: <u>104437</u>	
DATA 01 LUG. 2010 ENTRATA	
"0:416 MATR.:	MOT: <u>3</u>

Consulta delle Professioni

Ance

Confindustria

il COORDINATO RE

ALCH. DI ANGELO FEDERICO

[Signature] *[Signature]*